COMUNE DI COLLESANO

Città Metropolitana di Palermo

C.F. 82000150829 P.IVA 02790570820

Regolamento Comunale per l'esercizio della rete idrica

Approvato con Delibera Consiliare n. 94 del 18.10.1999, come modificato con atto C.C. n. 17 del 05.04.2011 e successivamente con atto del CC n. 35 del 17/09/2012

Parte 1 – Norme Generali

Art. 1 – Il servizio di distribuzione dell'acqua è assunto dal Comune di Collesano, nel proprio territorio comunale, in economia, in base alle norme fissate dalla legge 15.10.1925, n. 2570 sull'assunzione dei pubblici servizi, nei limiti della disponibilità e compatibilmente con la possibilità di approvvigionamento e derivazione dalle fonti proprie, con regolari contratti di fornitura alle condizioni fissate dal presente Regolamento.
Le concessioni di derivazione dall'acquedotto comunale sono comunque temporanee.
Non potrà essere richiesta da parte di alcuno, fornitura di acqua di una determinata provenienza.
Per le utenze di carattere particolare, gli utenti sono tenuti al rispetto, oltre che delle norme del presente regolamento, anche di quelle eventuali che il Comune riterrà opportuno inserire nel contratto di somministrazione.

Art. 2 – E' vietato utilizzare l'acqua per usi diversi da quelli per cui è concessa.
Le norme tecniche ed amministrative per l'esercizio degli acquedotti sono previste dal presente regolamento.
Le domande per la richiesta di derivazione di acqua sono dirette su apposito modulo al Dirigente dell'Area Tecnica Manutentiva. Nella richiesta dovrà essere specificato l'uso per cui la fornitura dovrà essere destinata. Alla richiesta dovrà essere allegata, quando si tratti di immobile ancora da costruire, copia legale della concessione edilizia.
La richiesta di derivazione può essere effettuata dal proprietario, ovvero da chiunque abbia in uso a qualsiasi titolo l'immobile da servire.

Art. 3 – I contratti di concessione di utenza idrica assumono la forma di scrittura privata e vengono redatti in doppio originale, firmati dal Dirigente Responsabile e dall'utente a totale spese del concessionario.
Essi hanno la durata ordinaria di cinque anni, rinnovabili tacitamente, se non disdetti sei mesi prima della scadenza. Esso tuttavia viene rescisso automaticamente una volta effettuata l'eventuale voltura con subentro di altro utente e stipula di nuovo contratto per la stessa presa, previo pagamento di eventuali morosità sui ruoli già in riscossione e l'impegno sui canoni non ancora in riscossione.
La firma del contratto implica necessariamente l'accettazione integrale, senza riserva alcuna, delle norme in esso contenute comprese le tariffe in vigore ed ogni atto modificativo delle stesse.
Il contratto di servizio viene reso alle condizioni previste dal contratto ed il Comune non assume responsabilità alcuna per le interruzioni, dovute a ragioni di forza maggiore, circa i tempi di ripristino della linea di erogazione né per le medesime motivazioni può essere effettuata rivalsa o indennizzo alcuno a carico del Comune.

Art. 4 – All'utente è fatto assoluto divieto di fornire acqua a terzi a qualsiasi titolo.
La fornitura di acqua è di norma effettuata in deflusso libero misurata da contatore, viene consegnata all'utente all'uscita dal contatore o dalla lente idrometrica o dall'inizio dell'impianto antincendio.
Sono ammesse forniture a forfait senza contatore solo per l'alimentazione degli impianti antincendio.
Le concessioni di acqua per uso diverso da quello potabile ed igienico per le abitazioni e per i locali di pubblico esercizio sono subordinate alle disponibilità e possibilità di concessione. Esse possono essere revocate con provvedimento motivato in qualsiasi momento dal Comune senza che

ciò possa dar luogo a richieste di danni od qualunque altra rivalsa ed indennizzo a carico del Comune.

Art. 5 Le forniture si distinguono:

- Per uso pubblico;
- Per uso privato.

Le Forniture per uso privato a loro volta si distinguono in :

1. Forniture per uso domestico – abitazione centro urbano;
2. Forniture per uso abitazione residenziale extraurbano;
3. Forniture per uso domestico non residenziale extraurbano;
4. Forniture per uso domestico (negozi, uffici, studi, botteghe - abitazione);
5. Forniture per uso industriale- artigianale;
6. Forniture per uso allevamento animali in genere,
7. Forniture per uso commerciale in genere (panifici, oleifici,autorimesse, alberghi, ristoranti, trattorie, aziende agrituristiche, collegi, convitti e convivenze in genere);
8. Forniture per concessioni provvisorie;
9. Forniture per cantieri edili.

FORNITURE PER USO PUBBLICO

Art. 6 Sono considerati impianti per uso pubblico:

- le fontanelle e fontane pubbliche;
- gli impianti di innaffiamento di strade e giardini pubblici,
- impianti di orinatoi e abbeveratoi di animali;
- impianti di rifornimento di autobotti comunali e per servizio antincendio; impianti antincendio costruiti su suolo pubblico;

Art. 7 Le fontanelle pubbliche saranno ad erogazione a getto continuo o con flusso comandato da apposito pulsante posto sul rubinetto erogatore. Saranno regolate in relazione alla quantità di acqua disponibile ed ai bisogni dell'utenza pubblica.

Art. 8 Il pagamento del corrispettivo di consumo e delle altre spettanze va effettuato entro i termini e con le modalità indicate in bolletta;
Gli eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto all'utente di differire o sospendere il pagamento suddetto; le eventuali rettifiche in più o in meno saranno fatte dal Comune mediante conguaglio nelle fatture successive;
Se il pagamento dovesse aver luogo oltre i termini di cui sopra, il Comune ha il diritto di esigere, oltre all'importo dovuto, anche gli interessi per ritardato pagamento valutati nella misura del tasso dell'interesse legale vigente al momento.
Nel caso di utenza in stato di morosità, l'Amministrazione Comunale potrà provvedere a ridurre l'erogazione dell'acqua tramite le valvole di riduzione previo invio di raccomandata A.R., o notifica. Tale operazione si effettuerà presso l'utenza, verrà stilato un verbale con il quale si puntualizzerà la data, l'intestatario della concessione, l'ubicazione del contatore, il tipo di utenza e con copia del medesimo consegnata all'utente, lo si ammonirà a non manomettere il blocco

dell'utenza per aumentare il flusso dell'acqua, pena la sospensione totale dell'erogazione e le sanzioni penali previste.
Le forniture ridotte o sospese per morosità potranno essere riattivate soltanto dopo che l'utente abbia pagato il debito pregresso e le spese di chiusura e riattivazione.
Gli utenti morosi a cui è stata sospesa l'erogazione dell'acqua, a seguito pagamento delle somme dovute devono fare domanda di ripristino dell'erogazione previo versamento di cui alla "Tabella A" quale tassa di riattivazione per rimborso spese.
Ai fini di una maggiore tutela degli utenti appartenenti a categorie familiari con temporaneo disagio economico, il Comune potrà provvedere a rateizzate il pagamento, qualora l'utente ne faccia espressamente richiesta. Le modalità di rateizzazione,su proposta del responsabile del Servizio Idrico, verranno autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

TABELLA A

1. Voltura € 3.10
2. Versamento per riallaccio utenza sospesa € 25,00.
3. Indennità di mora per ritardato pagamento: Interessi legali.
4. Per recupero somme dovute il Comune potrà avvalersi coattivamente anche mediante ordinanza – ingiunzione

Art. 8 Bis Nel caso in cui il prezzo dell'acqua subirà modifiche rese pubbliche a mezzo affissione all'Albo e/o alle bacheche comunali per un periodo di almeno trenta giorni, in relazione ai costi di approvvigionamento e/o altro, l'utente si impegna ad accettarle senza sollevare eccezioni riservandosi solo il diritto di chiedere la rescissione del contratto.
Qualora il pagamento del canone dovuto restasse insoddisfatto l'Amministrazione ha il diritto di sospendere sino alla risoluzione della vertenza, l'erogazione dell'acqua senza bisogno di speciale notifica e/o atti di altri organi superiori. Nel caso in cui l'utente risulti moroso e contemporaneamente sia titolare di una utenza regolarmente contratta, il Comune può sospendere l'utenza in atto per ottenere il soddisfacimento del credito.
Il pagamento del Canone potrà essere effettuato in due rate le cui date a distanza di tre mesi con versamento in c.c.p.e/o c.c.b.

Art. 9 E' fatto assoluto divieto di

- prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi dall'alimentazione o servizi igienici ed altri ordinari impieghi domestici;
- Applicare cannelle di gomma o di altro materiale alle bocche delle fontane;
- Prelevare acqua dagli impianti di innaffiamento stradale, dai pubblici giardini e di lavaggio delle fognature, se non dal personale comunale a ciò autorizzato e per gli usi cui sono destinati;
- Prelevare acqua da vasche o abbeveratoi,
- Prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per l'uso cui sono destinati,
- Il prelievo dell'acqua per uso antincendio o per altre calamità naturali non deve essere considerato abusivo.

FORNITURE PER USO PRIVATO

Norme generali

Art. 10 Nelle strade già fornite di rete di distribuzione il Comune, entro i limiti del quantitativo di acqua dallo stesso riconosciuta disponibile e che le condizioni tecniche lo rendano possibile, è tenuto alla fornitura dell'acqua ed ha diritto di richiedere il pagamento della fornitura, resta inteso che il Comune non assume responsabilità alcuna, ed agli utenti non compete indennizzo alcuno qualora per ragioni di forza maggiore e imprevisti, viene interrotta o diminuita la distribuzione dell'acqua potabile.

Art. 11 Per le strade prive di distribuzione il Comune può accogliere le richieste quando a cura e spese dell'utente, venga costruita la tubazione stradale mancante, con le modalità indicate dall'Ufficio Tecnico Comunale e sempre che ciò sia tecnicamente possibile. Per le utenze in questione il Comune, nei limiti della disponibilità di acqua assicura l'erogazione della stessa alla conduttura principale.

Art. 12 Il Comune si riserva comunque la determinazione del punto di presa sul tubo della condotta principale, il diametro, lo spessore delle diramazioni, il numero delle utenze da servire con una sola derivazione, nonché il punto dove dovranno collocarsi gli apparecchi di misura.

Art. 13 A richiesta dell'utente sarà possibile concedere per giustificativi motivi per uno stesso immobile più di una presa, ma in tal caso per ognuna di essa si farà un distinto contratto di fornitura e non sarà comunque ammessa compensazione fra i consumi delle singole prese.
Nel caso di edifici in condominio la fornitura può essere effettuata, per conto di tutti i condomini,all'amministratore del condominio. Di ogni pagamento sono però responsabili solidarmente sia l'amministratore che ogni singolo condomino.

Art. 14 Il Comune avvenuto l'attacco assume la manutenzione dell'impianto dal punto in cui viene sistemato il misuratore alla diramazione principale.
All'origine della diramazione verrà collocato un rubinetto di chiusura, munito di tubo di protezione (cavedio). Al fine di permettere l'immediata verifica di eventuali anomalie per tutti i contatori sia esistenti che di futura installazione delle utenze extraurbane dovranno essere posizionate, a cura e spese degli interessati, in apposite nicchie aventi le ante esterne che permettano una visione e la relativa lettura da parte dell'incaricato del Comune.

Art. 15 Le forniture sono di regola effettuate al proprietario dell'immobile ovvero da chiunque lo abbia in uso a qualsiasi titolo.

Art. 16 Se per servire l'utenza si dovessero porre tubazioni su terreni di proprietà di terzi e comunque non comunali, il richiedente dovrà fornire il nulla osta del proprietario del fondo da attraversare per la costituenda servitù di acquedotto.

Art. 17 Accertata la possibilità della fornitura si inviterà il richiedente a sottoscrivere regolare contratto di utenza. Tale contratto è sottoscritto dal richiedente la fornitura e dal Dirigente, alle condizioni tariffarie stabilite dal presente regolamento e suoi allegati.

Art. 18 I contratti di utenza decorreranno dalla data di attivazione della presa e la prima fatturazione avverrà con il primo ruolo utile dopo la data di attivazione.

Art. 19

Per Acquedotto urbano, ogni utente si obbliga:

a) Costituire a titolo gratuito ed a carico del suo immobile la servitù di acquedotto per tutte le condotte di acqua che vi verranno collocate;
b) Non applicare pompe direttamente alla conduttura di presa;
c) Distribuire internamente all'immobile l'acqua a mezzo di tubi di ferro zincato ed altro materiale innocuo

Per acquedotto extraurbano ogni utente si obbliga:

a) Concedere al Comune in relazione alla necessità di sorveglianza e di manutenzione della rete idrica, il diritto di fare accedere in qualsiasi tempo i propri tecnici e sorveglianti nei fondi attraversati dalle condutture. Nell'esercizio di tale diritto il Comune avrà cura, ed all'uopo impartirà le istruzioni opportune, affinché vengano rispettate per quanto possibile le esigenze personali degli utenti;
b) Non applicare pompe direttamente alla conduttura di presa;
c) Distribuire internamente all'immobile l'acqua a mezzo tubi di ferro zincato, di ghisa ed altro materiale innocuo;
d) Si obbliga a rispondere di eventuali perdite che possono avvenire dopo il contatore;

Il Comune si riserva comunque, prima di consegnare l'acqua di sottoporre eventualmente a opportuno collaudo gli impianti privati

Art. 20 sono proibiti:

Le condotte adduttrici dell'acqua non dovranno avere alcun collegamento, ne comunicazioni indirette con altre condutture d'acqua anche se potabili e tanto meno con condutture di scarico.
Deve provvedersi a che risulti assolutamente impossibile che l'acqua ed eventuali serbatoi, depositi, bacini e tinozze anche nel caso di temporanee depressioni nella rete idrica urbana, possa tornare indietro nei tubi adduttori e nel sistema di distribuzione delle acque.
Le caldaie a vapore, gli impianti di riscaldamento, gli elevatori idraulici, le pompe a getto d'acqua ed i motori, non potranno avere attacco diretto con i tubi uniti ed alimentati dall'acquedotto.
E' assolutamente vietato unire i tubi dell'acqua diretta ai sifoni delle latrine. I tubi stessi dovranno sempre far capo ad un recipiente di scarico.

Art. 21 Nei casi in cui il contatore abbia cessato di funzionare, il consumo sarà stabilito sulla base del consumo del biennio precedente. L'utente è in ogni caso obbligato al pagamento del canone di concessione.

Art. 22 Qualunque tassa ed imposta erariale venisse applicata sulla concessione o sui contatori sarà ad esclusivo carico dell'utente.

Art. 23 Nel caso di cambiamento della titolarità dell'utenza, l'utente cessante e l'utente subentrante hanno l'obbligo di darne immediata notizia al Comune affinché si provveda al subentro nella titolarità del contratto.
Allorché il Comune venga a conoscenza del cambiamento nella titolarità del contratto di utenza inviterà entro venti giorni, l'effettivo beneficiario dell'utenza a regolarizzare la propria posizione con la stipula del relativo contratto.
In caso contrario si procederà all'annullamento del contratto di fornitura con successiva e immediata interruzione della fornitura di acqua potabile. Resta inteso che, il precedente intestatario del contratto resta obbligato nei confronti del Comune del soddisfo di quanto maturato e dovuto per i consumi effettuati.

E’ fatto obbligo comunque di effettuare la voltura del contratto di fornitura idrica a cura di chi effettivamente la utilizza anche se intestata ad altra persona(affittuario, comodatario etc….). In caso di richiesta voltura o di rescissione di contratto, l’interessato dovrà impegnarsi, comunque ad effettuare i pagamenti di canoni acqua scaduti e non pagati.
E’fatto obbligo all’utente il cui immobile risulta chiuso e il cui contatore è posto all’interno dell’abitazione di rendere possibile la lettura dello stesso anche con lo spostamento del contatore in zona comunque accessibile da parte degli operatori comunali.

Art.24 In caso di morte dell’utente, titolare del contratto di somministrazione i suoi eredi o aventi causa sono responsabili verso il Comune di tutte le somme da esso dovute. Essi sono tenuti inoltre, entro mesi due, ad avvisare il Comune dell’avvenuto decesso e provvedere quindi alla stipula di nuovo contratto.

Art. 25 Nel caso di infrazione ad una delle clausole contrattuali o del presente regolamento, il contratto si considera risoluto di diritto, salvo azione legale per il recupero del credito e per il risarcimento del danno.
L’utente non potrà ottenere la riattivazione della fornitura se non previo e completo soddisfacimento di tutti gli obblighi inadempiuti e pagamento dei diritti e delle spese previste per la riattivazione del servizio.

Art. 26 Il presente Regolamento appena entrato in vigore, esperite le fasi previste dalla legge, caducherà le norme del precedente Regolamento Comunale per l’erogazione dell’acqua potabile e che si intendono quindi sostituite in tutto il presente Regolamento.

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLA RETE IDRICA
ALLEGATO A TARIFFE

Variato con Delibera di G.M. n.57 del 31.05.2004

Canone annuale fisso fino a 20 Mc per tutte le utenze
Nolo contatore annuo € 10,00 per ogni abitazione asservita.

Tariffa A- Tipo utenze 1 (a nucleo familiare) – Centro Urbano-Residente

Sino a Mc 80 € 0,60 a Mc.
Oltre Mc 80 e fino a Mc 300 € 1,00 a Mc
Oltre Mc 300 a € 4,00 a Mc
Canone depurazione su 100% consumo idrico, € 0,21
Canone fognatura su 100% consumo idrico € 0,090

Tariffa A bis – Tipo Utenza 2 Extraurbana –Residente

Sino a Mc 80 € 0,60 a Mc
Oltre Mc 80 e fino a Mc 300 € 1,00 a Mc
Oltre Mc 300 a € 4,00 a Mc

Tariffa B –Tipo Utenza 3 Extraurbana Stagionale non residente

Sino a Mc 100 € 3,50 a Mc
Oltre Mc 100 e fino a Mc. 200 € 9,00 a Mc
Considerato che l'immobile asservito dall'utenza possa essere utilizzato come residenza stagionale è consentito un consumo totale non superiore a Mc 200 per il nucleo familiare del titolare. Superato il limite consentito il Comune è autorizzato a sospendere l'erogazione dell'acqua per un periodo rapportato al maggior consumo effettuato.

Tariffa C- Tipo Utenza 4 -5-7 in centro urbano

Sino a Mc 80 € 0,80 a Mc
Oltre Mc 80 € 1,50 a Mc

Tariffa D- Tipo utenza 4-5-7 ubicata in centro urbano utilizzata anche per il domicilio del titolare.Mediando le tariffe A e C

Sino a Mc 80 € 0,70 a Mc
Oltre Mc 80 e fino a Mc 300 a € 1,40 a Mc
Oltre Mc 300 € 4,50 a Mc

Tariffa E – Tipo utenza 4-5-6-7 Extraurbana

Sino a Mc 80 € 0,80 a Mc
Oltre Mc 80 a € 1,50 a Mc
Con carico di verifica delle effettive necessità in rapporto all'attività esercitata da parte dell'Ufficio Tecnico sia delle esistenti che di nuove utenze. Nel caso in cui la stessa utenza

serve anche per il domicilio del titolare, lo stesso dovrà richiedere la concessione di altra utenza a se stante il cui impianto in ogni caso non deve essere collegato col precedente,alla quale sarà applicata la tariffa A bis o la tariffa B.

Tariffa F- Tipo Utenza 8-9

€ 2,00 a Mc

Con pagamento anticipato deposito cauzionale da stabilire caso per caso e per periodi limitati nel tempo in conformità di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione a costruire. Ovvero per il periodo necessario ad eseguire un opera pubblica. La riattivazione di una utenza sospesa per le motivazioni di cui sopra è subordinata al pagamento della somma di € 70,00.